Oggetto : Contratto Applicativo del Sistema Informativo Gestionale del Gruppo ENAV - Presidio, MEV e conduzione tecnica e funzionale.

Accordo di Riservatezza

Il presente Accordo di Riservatezza ("Accordo") è stipulato tra ENAV S.p.A. (Parte Divulgante), sede commerciale in Roma, Via Salaria n.716 ("ENAV") e il soggetto o la società di seguito identificata come "Fornitore/Appaltatore" (Parte Ricevente) e avrà efficacia dall'ultima data di sottoscrizione indicata di seguito ("Data di Efficacia"). Al fine di proteggere le Informazioni che potrebbero essere reciprocamente comunicate tra ENAV e il Fornitore/Appaltatore, le parti concordano quanto segue.

1.1. Definizioni

Le Informazioni[1] oggetto dell'Accordo sono tutte quelle che non siano di pubblico dominio (scambiate dalle parti oralmente, per iscritto, in formati immagini, in formato elettronico o in qualsiasi altra forma).
Le Informazioni comunicate alla Parte Ricevente da società controllate, consulenti, agenti o rappresentanti della Parte Divulgante sono disciplinati dal presente Accordo.
La parti si impegnano ad osservare reciprocità nell'ambito delle informazioni oggetto del presente
Accordo.

1.2. Fini/Oggetto

ENAV – Parte Divulgante: fornisce le informazioni ai fini della partecipazione, da parte dell'Offerente, alla procedura in oggetto.
Fornitore/Appaltatore/Partecipante – Parte Ricevente: riceve le informazioni ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento delle prestazioni in oggetto.

1.3. Protezione delle Informazioni

Per tutta la durata del presente accordo, la Parte Ricevente si impegna a mantenere tali Informazioni confidenziali e a non divulgarle, direttamente o indirettamente, in nessuna maniera e con alcun mezzo a terze parti senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante.

[1] Nello specifico, tutte le informazioni tecniche, industriali, commerciali e finanziarie aventi natura confidenziale e/o attinenti alla proprietà industriale, divulgate da una Parte (Parte Divulgante) all'altra Parte ("Parte Ricevente").

La Parte Ricevente si obbliga a proteggere le Informazioni con almeno lo stesso livello di diligenza adottato per proteggere le proprie Informazioni confidenziali, per evitare l'uso non autorizzato, la divulgazione o la pubblicazione delle stesse.
La Parte Ricevente potrà comunicare le Informazioni ai propri dipendenti, agenti, appaltatori, consulenti ai quali la conoscenza di tali Informazioni è necessaria al fine dell'espletamento dei Fini, fermo restando che (i) ciascuna persona che venisse a conoscenza di tali Informazioni, in seguito a quanto esposto in questo paragrafo, deve aderire alle condizioni del presente Accordo e (ii) ferma la responsabilità della Parte Ricevente nei confronti della Parte Divulgante per qualsiasi violazione di doveri di confidenzialità da parte di tali soggetti.
Nessuna parte potrà effettuare alcuna comunicazione relativa al presente Accordo o a qualsiasi operazione che sia prevista tra le parti in relazione al presente Accordo, senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

1.4. Esclusioni

Il presente Accordo non si applica nel caso di Informazioni che: (i) siano di pubblico dominio al momento della comunicazione, o che diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa che non costituisce inadempimento delle intese nel presente Accordo; (ii) siano in possesso della Parte Ricevente antecedentemente la comunicazione della Parte Divulgante e non siano soggette ad un dovere di confidenzialità; (iii) siano trasferite legittimamente alla Parte Ricevente senza alcun obbligo di confidenzialità; (iv) siano divulgate a terzi senza restrizioni nei confronti di tali soggetti dalla Parte Divulgante; (v) siano sviluppate indipendentemente dalla Parte Ricevente senza alcun uso delle Informazioni comunicate dalla Parte Divulgante; o (vi) per le quali la Parte Ricevente sia stata espressamente autorizzata dalla Parte Divulgante alla divulgazione.
La Parte Ricevente potrà comunicare le Informazioni ricevute dalla Parte Divulgante nel caso sia richiesto dalla legge o da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, a patto che la Parte Ricevente: (i) notifichi prontamente per iscritto alla Parte Divulgante la necessità di tale comunicazione; e (ii) limiti il contenuto e la diffusione di tale comunicazione a quanto ragionevolmente necessario.

1.5. Durata

A meno che una delle parti non receda come di seguito disciplinato il presente Accordo è stipulato a tempo determinato (10 anni) ed avrà effetti dalla Data di Efficacia. Ciascuna parte potrà recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento con un preavviso scritto di dieci (10) giorni lavorativi.
Le obbligazioni di confidenzialità a carico della Parte Ricevente con riguardo alle Informazioni sopravvivranno a detto recesso. Allo scadere del periodo di validità del presente Accordo (10 anni), o di recesso dello stesso oppure su richiesta della Parte Divulgante, la Parte Ricevente dovrà restituire o notificare formalmente la

distruzione di tutte le Informazioni nonché tutte le copie, note, riassunti, o riproduzioni parziali relativi alle stesse.

1.6. Diritti di Proprietà

Ciascuna parte rimarrà proprietaria esclusiva delle proprie Informazioni**.** E' espressamente pattuito dalle Parti che il presente accordo non costituisce a favore della Parte Ricevente alcuna concessione di brevetto o di copyright, altri diritti di proprietà industriale, o qualsiasi altro diritto o licenza, fatti salvi i limitati diritti di utilizzo previsti nell'articolo 1.2 (Fini) di cui sopra.

1.7. Inibitoria

Le parti riconoscono che una violazione delle proprie obbligazioni riguardanti le Informazioni da parte della Parte Ricevente potrebbe causare un danno irreparabile alla Parte Divulgante per il quale un risarcimento per equivalente potrebbe risultare inadeguato. Pertanto, nel caso di una violazione attuale o potenziale di una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo, e fatto salvo ogni altro diritto di legge, la Parte Divulgante sarà legittimata ad agire in via d'urgenza per l'ottenimento di un'ordinanza inibitoria.

1.8. Assenza di Garanzia

Le Parti si danno atto con il presente Accordo che la Parte Divulgante non rilascia né concede alcuna dichiarazione, garanzia o assicurazione riguardo l'adeguatezza, la completezza, l'idoneità per un determinato scopo o la eventuale legittimità delle Informazioni.

1.9. Interpretazioni

Il presente Accordo non potrà essere interpretato in modo da creare alcun rapporto di agenzia o di natura societaria tra le parti. Il contenuto di tale accordo tratta ogni aspetto concernente la divulgazione di Informazioni e sostituisce e annulla qualsiasi precedente accordo, scritto o orale, riguardante tali informazioni.

1.10. Divieto di cessione

Nessuna parte potrà cedere il presente Accordo (per mezzo di contratto, vendita di partecipazioni azionarie, fusioni o altro) o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell'altra parte. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da funzionari autorizzati di entrambe le parti.

1.11. Rinuncia e/o modifica

Qualsiasi rinuncia a ciascuna delle previsioni del presente accordo, per essere valida ed efficace, dovrà risultare da atto scritto firmato da un funzionario autorizzato della parte rinunciante.
Nel caso in cui una previsione del presente Accordo fosse o divenisse, per qualsiasi ragione, illegale o invalida, questo non inciderà sulla validità delle altre previsioni contenute nel presente Accordo.

1.12. Foro Competente

Il presente Accordo e quanto da esso derivante o ad esso correlato è governato dalla legge italiana e sottoposto alla giurisdizione del Tribunale di Roma.

ENAV S.p.A.		**APPALTATORE/FORNITORE / PARTECIPANTE:**	
	Data:	:	Data:
Nome: Paolo SIMIONI		Nome:	
Posizione: Chief Executive Officer		Posizione:	

Per ENAV

Roma, lì _____

_____

Per accettazione:

lì, _____

Firma del Rappresentante Legale del Fornitore o suo Procuratore speciale

_____